ISTITUTO COMPRENSIVO "BERNARDO CLESIO" CLES

Via E. Chini 31 – 38023 Cles (Trento) – C.F. 92013820227 – Codice univoco ufficio: UFJ95G
Tel 0463 421457 - Mailto: ic.cles@pec.provincia.tn.it - www.iccles.it

CAPITOLATO SPECIALE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - D.M. 19/2024 - **RELATIVO/I AL PROGETTO Titolo del Progetto "Timonieri della nostra nave" - CUP E74D21000530006 – Codice Progetto TNIC83100A - M4C1I1.4-2024-1322-P-48609.**

SERVIZIO MENSA - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO e PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO,

- PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA -

PREMESSA

In applicazione a quanto disposto dal Regolamento sulle modalità di esercizio dell'Autonomia Finanziaria delle Istituzioni scolastiche e Formative Provinciali (attuazione dell'art. 16 della L.P. 7 agosto 2006 n. 5 – Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Trentino), dalla Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e dalla Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nonché dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la presente amministrazione intende procedere ad una consultazione preliminare di mercato in vista dell'eventuale attivazione della procedura di acquisizione del servizio di SERVIZIO MENSA - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO e PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO, al fine di ottenere la migliore offerta che possa essere praticata dall'operatore economico interpellato.

Il presente capitolato speciale di appalto parte amministrativa e tecnica disciplina le modalità di presentazione dell'offerta ed il relativo contenuto, nonché le clausole che regoleranno l'eventuale successivo contratto di fornitura all'Istituto Comprensivo Bernardo Clesio Cles di Cles del servizio in oggetto**.**

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e condizioni generali

1. L'appalto ha per oggetto:

1. **servizio di SERVIZIO MENSA - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO e PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO in seguito descritta, le cui caratteristiche tecniche sono dettagliatamente elencate:**

PERCORSO	ALUNNI COINVOLTI	DESCRIZIONE SERVIZIO
Servizio mensa - percorsi di mentoring e orientamento costo massimo ammissibile del pasto euro 7,00 IVA COMPRESA ad alunno	min. 2 max. 10	Servizio mensa con fruizione da parte degli alunni del pasto completo (primo - secondo e contorno - dessert) presso la mensa dell'Istituto comprensivo di Cles - scuola primaria Cles. Gli alunni saranno accompagnati da un docente durante la fruizione del pasto. Periodo: dal mese di aprile al 12 giugno 2025 (termine delle attività didattiche). Giornate interessate: lunedì - fruizione mensa ore 13:00 mercoledì - fruizione mensa ore 13:00 venerdì - fruizione mensa ore 13:00 per complessive n. 15 volte (totale pasti massimo: 150) Gestione mensa: la scuola predispone l'elenco giornaliero degli alunni che fruiranno della mensa in apposito modello con indicazione precisa del riferimento al PNRR - DM 19/2023 acquisendo le firme degli alunni e provvederà all'invio diretto alla ditta del modello firme per l'emissione della fattura specifica sulla base dei pasti effettivamente consumati.
Servizio mensa - percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento costo massimo ammissibile del pasto euro 7,00 IVA COMPRESA ad alunno	min. 1 max. 4	Servizio mensa con fruizione da parte degli alunni del pasto completo (primo - secondo e contorno - dessert) presso la mensa dell'Istituto comprensivo di Cles - scuola primaria Cles. Gli alunni saranno accompagnati da un docente durante la fruizione del pasto. Periodo: dal mese di aprile al 12 giugno 2025 (termine delle attività didattiche). Giornate interessate: lunedì - fruizione mensa ore 13:00 venerdì - fruizione mensa ore 13:00 per complessive n. 11 volte (totale pasti massimo: 44) Gestione mensa: la scuola predispone l'elenco giornaliero degli alunni che fruiranno della mensa in apposito modello con indicazione precisa del riferimento al PNRR - DM 19/2023 acquisendo le firme degli alunni e provvederà all'invio diretto alla ditta del modello firme per l'emissione della fattura specifica, sulla base dei pasti effettivamente consumati.

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di esecuzione delle attività – Parte tecnica

1. Il soggetto affidatario si impegna ad organizzare e effettuare la fornitura del **SERVIZIO MENSA - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO e PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO.** L'attività si svolgerà durante l'a.s. 2024/2025 con termine entro il 12 giugno 2025, salvo proroghe.

2. Il soggetto affidatario certifica che il servizio offerto e oggetto del presente capitolato rispetta le condizioni e i termini indicati nel Decreto Ministeriale 19/2024 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, nei Regolamenti e nelle Circolari attuative.

Si sottolinea che sarà responsabilità del concorrente/fornitore garantire tutte le caratteristiche e le garanzie richieste nel presente capitolato tecnico e nel capitolato amministrativo.

Si prevede una base d'asta complessiva di € 2.100,00 per l'organizzazione della **FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO e PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO -** costo massimo ammissibile del pasto euro 7,00 IVA COMPRESA ad alunno. Di seguito gli importi definiti distintamente per entrambi i percorsi:

Importo per fornitura del **SERVIZIO MENSA - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO**	€ 600,00
Importo complessivo a base d'asta IVA inclusa	€ 600,00
Oneri sicurezza	Non previsti
Totale importo	€ 600,00
IVA non quantificabile	0
Importo complessivo	€ 600,00

Importo per fornitura del **SERVIZIO MENSA - PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO**	€ 1.500,00
Importo complessivo a base d'asta IVA inclusa	€ 1.500,00
Oneri sicurezza	Non previsti
Totale importo	€ 1.500,00
IVA non quantificabile	0
Importo complessivo	€ 1.500,00

Art. 3 - Modalità e condizioni di formulazione dell'offerta per l'espletamento della procedura telematica.

1. L'operatore economico interpellato dovrà formulare la propria proposta tecnica ed economica sulla piattaforma digitale CONTRACTA, utilizzando la relativa funzione presente nella piattaforma, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 17 aprile 2025. Termine richiesta chiarimenti entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 17 aprile 2025.

2. L'offerta economica presentata dall'operatore economico interpellato non dovrà in alcun punto essere in contrasto con le norme del presente capitolato speciale di appalto parte tecnica e amministrativa e relativi allegati.

3. L'offerta dovrà essere formulata secondo quanto specificato nel modulo di offerta. In tale modulo sarà indicato il prezzo offerto per l'intero servizio e l'eventuale ribasso operato.

4. L'offerta complessiva nel programma denominato "CONTRACTA" dovrà essere formulata a corpo il servizio di cui all'art. 1, con indicazione dell'importo della fornitura comprensiva dell'I.V.A. per il totale dei servizi richiesti.

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

5. L'importo complessivo dei servizi richiesti deve essere comprensivo di ogni costo, diretto ed indiretto, connesso all'esecuzione dei servizi medesimi.

6. La partecipazione alla presente consultazione di mercato avviene a titolo gratuito, non sono previsti compensi o altri emolumenti comunque denominati per la redazione dell'offerta da parte dell'operatore economico. La partecipazione non determina alcuna aspettativa nei confronti dell'amministrazione e l'Operatore economico non potrà rivendicare alcun interesse e/o diritto al riguardo.

7. La presente richiesta non è vincolante per l'amministrazione. L'Istituto Comprensivo Bernardo Clesio Cles di Cles si riserva di interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato in qualsiasi momento.

8. L'offerta presentata dalla ditta non è vincolante per l'Istituzione scolastica ai fini dell'acquisto dei servizi richiesti. L'Istituto Comprensivo Bernardo Clesio Cles di Cles in sede di valutazione dell'offerta potrà decidere in ogni momento di non dar corso all'acquisizione dei servizi oggetto di richiesta.

9. Si precisa inoltre che:

- nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
- l'operatore economico rimane vincolato alla sua offerta fino al centottantesimo giorno successivo dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Ove l'ordine dell'Ente venga inviato all'operatore economico aggiudicatario oltre tale termine, lo stesso potrà quindi svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta;
- la presentazione dell'offerta comporterà per l'operatore economico l'implicita ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente capitolato speciale d'appalto parte amministrativa e tecnica, altrimenti non sarà presa in considerazione;
- l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interpellata.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 7.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad adempiere a quanto indicato nell'art. 1 e 2.

5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto indicato nel presente capitolato, che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.p. n. 2/2020.

6. In riferimento all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, l'operatore economico garantisce l'impiego di personale che non abbia riportato condanne penali, e di non avere in corso procedimenti penali, per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale.

Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a fornire all'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria tale da permettere allo stesso di eseguire il servizio conformemente a quanto oggetto di contratto.

Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) Decreto Ministeriale n. 19/2024 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU e successive modifiche e/o integrazioni e norme ivi richiamate.

b) La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

c) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;

d) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 ***“****Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;

h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ***“****Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;*

j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

k) Le norme del Codice civile.

2. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a) il presente capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica;
b) l’offerta economica dell’appaltatore;
c) il patto d’integrità;
d) Modello offerta economica;
e) Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
f) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti;
g) Dichiarazione relativa al rispetto del principio DNSH;
h) Dichiarazione situazione occupazionale ai sensi dell’art. 47 del DL 77/2021;
i) Dichiarazione assenza conflitto di interessi;
j) Dichiarazione titolare effettivo;

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

k) Dichiarazione del concorrente;
l) Informativa Privacy;
m) Codice di comportamento.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 – Durata del contratto

1. L'esecuzione del servizio dedotto in contratto di cui all'art. 1, deve rispettare le scadenze previste dal Decreto Ministeriale n. 19/2024 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU e successive modifiche e/o integrazioni e norme ivi richiamate ed in particolare la conclusione delle attività deve avvenire entro il 15 settembre 2025, salvo proroga.

2. Il servizio offerto avrà durata per l'esercizio finanziario 2025, con inizio nel mese di aprile 2025, conclusione entro il 12 giugno 2025, la consegna del materiale verrà concordato con il Dirigente Scolastico.

3. Si precisa che il servizio dedotto in contratto si intende correttamente concluso con esito positivo nel momento in cui: il servizio è stato svolto come indicato nel presente capitolato;

Art. 9 – Responsabile unico di Progetto

1. Il ruolo di responsabile unico di progetto (RUP) viene assunto dal Dirigente scolastico *pro tempore* dell'Istituto Comprensivo Bernardo Clesio Cles di Cles.

Art. 10 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 120 comma del Decreto Legislativo 36 del 2023 si prevede sin da ora che qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 19/2024 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, la stazione appaltante provvederà alla erogazione dei corrispettivi dovuti all'operatore economico per la realizzazione del servizio **una volta ottenuto l'accredito delle risorse finanziarie previste dal medesimo avviso da parte del competente ente governativo**.

2. Il soggetto affidatario si impegna ad emettere la fattura elettronica solo in seguito alla verifica della regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato, del raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito - e al conseguente accredito del finanziamento di cui al comma 1 all'I.C. Bernardo Clesio Cles di Cles.

3. Le fatture elettroniche inviate all'Istituto Comprensivo Bernardo Clesio Cles, dovranno essere redatte secondo quanto previsto dalla normativa contenuta nell'articolo 1, commi 629, lettere b) e c), e 630 della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190 (recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015"), denominata "split payment", che impone ai committenti pubblici, tassativamente indicati dalle medesime norme, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, per le quali non sono debitori di imposta, di versare all'Erario, e non al fornitore, l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore su presentazione di fattura elettronica con pagamento a 30 gg, salvo quanto previsto nell'art. 11 comma 1.

5. In conformità alla normativa vigente, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 12 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende attuare per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 24.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 13 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 14 - Possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico.

1. L'operatore economico aggiudicatario deve essere in possesso dei **requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV, Capo II della Parte V del Libro II del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**.

2. L'operatore economico aggiudicatario deve altresì essere in possesso:

- dei **requisiti di idoneità professionale** per contrarre con la pubblica amministrazione (art. 100 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023);
- di **adeguata capacità economica e finanziaria** (art. 100 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023);
- di **adeguate capacità tecniche e professionali** per eseguire l'appalto con adeguata esperienza professionale (art. 100 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023);

2. L'operatore economico autocertificherà il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo;
3. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti in capo all'operatore economico prima dell'individuazione del contraente. In caso di accertato difetto degli stessi si procederà alla risoluzione del contratto medesimo.

Art. 15 – Divieto di subappalto.

1. È fatto divieto di subappaltare la prestazione del servizio richiesto ad altro operatore economico da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

Art. 16 – Esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

1. L'operatore economico è esonerato al rilascio della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023, trattandosi di selezione di un operatore economico che abbia svolto analoghe esperienze pregresse e di comprovata esperienza nel settore.

Art. 17 – Aggiudicazione della procedura. Stipulazione ed efficacia del contratto.

1. Ove l'offerta formulata dall'operatore economico interpellato fosse ritenuta congrua da parte dell'amministrazione procedente, e previa verifica della corrispondenza del servizio offerto a quanto specificato nel presente capitolato amministrativo - tecnico e relativi allegati, la prestazione del servizio oggetto di procedura verrà aggiudicata con affidamento diretto mediante stipula contratto sulla piattaforma CONTRACTA.
2. Non si darà corso ad aggiudicazione in caso di presentazione di offerta nella quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio richiesto, ovvero nel caso in cui le stesse siano sottoposte a condizione.
3. A mente dell'art. 15 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti della stipulazione, salvo esito positivo dei controlli da parte della presente amministrazione in ordine

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

al possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale e speciale per poter contrarre con le pubbliche amministrazioni.

4. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 14 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo all'amministrazione procedente al momento dell'aggiudicazione. Fino a tale momento, il provvedimento a contrarre e gli altri atti del procedimento possono essere revocati per motivate ragioni di interesse pubblico.

5. La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'operatore economico è tenuto alla regolare applicazione del CCNL di lavoro di settore, nei confronti del personale coinvolto nell'organizzazione del servizio richiesto.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e *ss.ii e mm.*

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. Per la fornitura dei servizi oggetto del presente contratto non ricorrono i presupposti tecnici per la sussistenza di oneri di sicurezza dovuti ad interferenze con altre attività effettuate presso i locali dell'Istituzione scolastica, trattandosi di mera fornitura di un servizio, per il quale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3bis, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s. m., recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", non corre l'obbligo di prevedere eventuali oneri per la sicurezza, né di redigere il documento unico di valutazione dei rischi con riferimento alle prestazioni e alle forniture di prodotti oggetto di contratto. L'importo degli oneri per la sicurezza relativo al presente intervento è pertanto pari ad euro zero.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 22 – Obblighi assicurativi

1. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'ente appaltante ed il personale addetto al servizio; conseguentemente, l'affidatario dovrà provvedere a tutte le assicurazioni sociali e previdenziali previste dalla Legge.

2. L'ente appaltante è quindi esonerato nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla mancanza di assicurazioni obbligatorie a favore di dipendenti, collaboratori o incaricati a qualsiasi titolo dell'affidatario, compresa qualsivoglia responsabilità in caso di infortuni in cui detto personale dovesse incorrere nello svolgimento delle proprie mansioni.

3. L'affidatario sarà ritenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o

molestia che ne potranno derivare, ai sensi dell'art. 2049 C.C.

4. Dovrà inoltre rispondere di qualunque danno ne potesse derivare all'ente appaltante o a terzi dall'adempimento del servizio assunto con il presente capitolato.

5. L'affidatario si impegna a stipulare apposita polizza di assicurazione contro i rischi R.C.

Art. 23 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato la stazione appaltante ha facoltà di applicare una penale pari 3 % dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, la stazione appaltante ha facoltà di applicare una penale fino al 10% dell'importo netto contrattualmente dovuto.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 25 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 26 – Dovere di Riservatezza

1. Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d'ufficio, l'affidatario e il proprio personale sono tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza degli alunni assistiti.

Art. 27 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto

alle commesse pubbliche.

3. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

4. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

5. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione del nome, del recapito e dei rappresentanti legali dei subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 29 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 30 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 16, comma 3, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza nel sistema educativo provinciale 2022-2024, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime,

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

8. Si precisa che a mente dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 156/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (c.d. **"divieto delle porte girevoli"**). I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

9. L'impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme contenute nel **Patto d'integrità** stipulato con la presente amministrazione. Il mancato rispetto del Patto d'integrità comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 31 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo Gaburro

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PER ACCETTAZIONI CONDIZIONI DI FORNITURA
L'OPERATORE ECONOMICO

_____

Firmato digitalmente

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani